



Repubblica Italiana

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Sez. I Civile

In nome del Popolo Italiano

La Corte, composta dai magistrati:

Maria Margherita Zuccolini	Presidente
Massimo Caiazzo	Consigliere
Roberto Bellè	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento n. 376/2016 di reclamo *ex art.18 l.fall.* promosso da

**IN**

**LIQUIDAZIONE (P.I.:** \_\_\_\_\_) – rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Arcangeli (C.F.: RCNCHR79M64D969U; PEC: chiara.arcangeli@ordineavvgenova.it) e Davide De Bartolo (C.F.: DBRDVD68T10D969S; PEC: davide.debartolo@ordineavvgenova.it) del foro di Genova presso il cui studio in Genova, Via Brigata Liguria 1/23 è elettivamente domiciliata per procura *ad litem* unita al ricorso per reclamo

**RECLAMANTE**

**CONTRO**

**FALLIMENTO S.R.L.** – in persona del curatore dott. Riccardo Biggini

**RECLAMATO CONTUMACE**

**E**



**RUFFO EDDA (C.F.: RFFDDE40H56L781S) – CASTAGNOLI SERGIO (C.F.: CSTRG27R16H294F)** – quest'ultimo in persona di Ruffo Edda, per procura generale notaio Cattanei 6.3.2015 - rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Erasmo Bonavera (C.F.: BNVNRC59H02D969L; PEC: enricoerasmo.bonavera@ordineavvgenova.it) presso il cui studio in Genova, Corso Enrico Podestà 11/8 sono elettivamente domiciliati, giusta delega posta in calce alla memoria di costituzione

RECLAMATI

E

con la partecipazione del

**PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA**

Conclusioni delle parti

**Per la reclamante:**

“reclamano l'impugnata sentenza affinché ne sia dichiarata la nullità e\o essa venga comunque annullata e\o revocata e\o come meglio. Con vittoria delle spese di lite nei confronti dei (sedicenti) creditori istanti sig.ri [redacted] e della curatela in caso di opposizione”

**Per il Procuratore Generale:**

“rigetto del reclamo (...), inammissibile e infondato (...) con la condanna della sig.ra [redacted], qualificatasi come legale rappresentante di [redacted] s.r.l. alla rifusione in favore dei conchiudenti delle spese conseguenti alla loro partecipazione al presente procedimento; o, in subordine, del Fallimento della stessa [redacted] s.r.l., da pagarsi in prededuzione in loro favore”

**Per il Procuratore Generale:**

“accoglimento del reclamo”

**in fatto e diritto**

1.

Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 81/2016, ha dichiarato il fallimento della IFI – Intermediazione Finanziaria Immobiliare s.r.l. in liquidazione, su istanza di [redacted] [redacted], creditori in forza di decreto ingiuntivo per canoni di locazione insoluti.



Avverso tale sentenza la \_\_\_\_\_, non costituitasi in primo grado, ha proposto reclamo.

Essa ha affermato che la notificazione degli atti introduttivi del processo di primo grado non sarebbe stata regolarmente eseguita e sarebbe anzi inesistente in quanto attuata presso una sede societaria ormai abbandonata, come era a conoscenza dei creditori istanti per il fallimento; così come irregolare era anche la notifica tentata presso il liquidatore della società, nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., ma senza che vi fosse prova della ricezione della cartolina attestante il ricevimento della necessaria raccomandata informativa. Irregolare, perché avvenuta in difetto dei presupposti di legge era da considerare infine anche la notificazione effettuata ex art. 15 l. fall.

Peraltro \_\_\_\_\_, premesso che non vi erano preclusioni ad allegazioni e produzione di documentazione in sede di reclamo, sosteneva che il credito sulla cui base era stata intentata l'azione prefallimentare era in realtà inesistente e che comunque, sulla base dei bilanci e documenti societari risultava attestato il mancato superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1, co. 2, l. fall.

Insisteva quindi per la revoca della dichiarazione di fallimento.

Il Fallimento della Ifi s.r.l. è rimasto contumace.

Si sono invece costituiti \_\_\_\_\_ resistendo al reclamo, di cui anzi asserivano l'inammissibilità per superamento del termine di trenta giorni per la sua proposizione.

Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del reclamo, sulla base di quanto risultante dalla documentazione prodotta.

## 2.

L'eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività è infondata.

E' pacifico che il termine di trenta giorni decorra dalla notificazione della sentenza a cura della cancelleria (art. 18, co. 4, l. fall., con richiamo dell'art. 17 l. fall.).

Il fatto che la cancelleria, ai sensi dell'art. 17 cit., debba eseguire la notificazione entro il giorno successivo al deposito in cancelleria della sentenza, non significa però che ciò sia realmente avvenuto e, soprattutto, che nel medesimo contesto temporale vi sia stata ricezione della notificazione da parte di \_\_\_\_\_.



L'onere della prova del decorso del termine grava poi su chi eccepisca la tardività dell'impugnazione rispetto alla notificazione stessa (v. Cass. 20 gennaio 2016, n. 994, Cass. 11 settembre 2014, n. 19156, Cass. 20 dicembre 2005, n. 28230) e, nel caso di specie, l'unico tentativo di comunicazione di cui si ha notizia è quello, non andato a buon fine perché eseguito presso la sede da tempo abbandonata, rammostrato in udienza dalla parte reclamante.

In mancanza di diversa prova, non può quindi dirsi che il reclamo sia tardivo.

### 3.

Il motivo di reclamo inerente l'irregolare notificazione degli atti introduttivi della fase prefallimentare è peraltro anch'esso infondato.

Dal fascicolo della predetta fase prefallimentare si evince che la Cancelleria tentò dapprima la notificazione degli atti introduttivi presso l'indirizzo PEC ( ~@pec.it) con esito negativo (mancata consegna) in quanto l'indirizzo era "non valido". Ciò nonostante risulta che proprio quello fosse l'indirizzo risultante nella visura camerale del 3.3.2016 (la notifica fu tentata il successivo 12.4) prodotta in allegato al ricorso prefallimentare ed ancora indicato nella visura del 7.7.2016, prodotta dalla reclamante.

I ricorrenti, in osservanza della sequenza procedimentale di cui all'art. 15 co. 3, 1. fall., tentarono quindi la notificazione ordinaria presso la sede risultante dal registro delle imprese.

Tale notificazione non è stata possibile per irreperibilità e giustamente l'ufficiale giudiziario, non essendo ammessa la notifica alla compagine presso la sede nelle forme dell'art. 140 c.p.c. (v. Cass. 7 giugno 2012, n. 9237 e Cass. 13 settembre 2011, n. 18762), ha dato corso alla notificazione nelle forme speciali del procedimento prefallimentare, ovvero sia mediante semplice deposito dell'atto presso la casa comunale del luogo ove è sita la sede societaria (modalità ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. 16 giugno 2016, n. 146).

Oltre ciò i ricorrenti hanno proceduto, *ad abundantiam*, a notifica presso il liquidatore, nelle forme dell'art. 140 c.p.c., da aversi per regolarmente eseguita, essendo risultato infondato l'assunto della reclamante in ordine alla mancata prova del ricevimento della



comunicazione in raccomandazione di avvenuto deposito presso la casa comunale: i ricorrenti hanno infatti prodotto la busta contenente quell'avviso, che risulta restituita al mittente per compiuta giacenza, sicché l'effetto comunicativo sia ha per attuato *ex lege*.

La notificazione degli atti introduttivi della fase prefallimentare è stata dunque del tutto regolare.

#### 4.

E' invece pacificamente ammissibile la deduzione solo in sede di reclamo dei motivi di infondatezza della dichiarazione di fallimento e la produzione di quanto necessario a comprovarli.

Costituisce infatti *ius receptum* che *“il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l. fall., come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che ha ridenominato il precedente istituto dell'appello, adeguandolo alla natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno. Ne consegue l'inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c. in tema di nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova”* (Cass. 24 marzo 2014, n. 6835; Cass. 6 giugno 2012, n. 9174; Cass. 5 novembre 2010, n. 22546).

Resta quindi priva di conseguenze processuali la circostanza che la società fallita abbia dedotto solo in sede di reclamo l'insussistenza dei presupposti utili alla propria dichiarazione di fallimento.

#### 5.

Ciò posto si ritiene che la difesa in ordine alla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti vada respinta.

E' noto che nella fase prefallimentare vi è cognizione incidentale sul credito, ai limitati fini di verifica della legittimazione dei ricorrenti: Cass. 22 maggio 2014, n. 11421 e Cass. SS.UU. 21 gennaio 2013, n. 1521.

Nel caso di specie il credito è portato da decreto ingiuntivo, la cui definitività è posta in discussione dalla reclamante sul presupposto di una invalida notificazione del decreto stesso.



Tralasciando tale questione, va detto che gli atti disponibili consentono comunque una valutazione favorevole rispetto a quel credito.

E' intanto pacifica la preesistenza di un rapporto di locazione tra le parti.

E' poi vero che la sentenza 2733/2013 del Tribunale di Genova contiene la reiezione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di IFI, sul presupposto che le mensilità inevase portate nella convalida di sfratto in allora intimata (gennaio – aprile 2010) non fossero dovute in quanto l'obbligo di pagamento era subordinato all'ultimazione di alcuni lavori non completati all'epoca dell'azione giudiziale.

La medesima sentenza fa però riferimento ad un completamento delle opere all'inizio di novembre 2010 ed afferma che alcuni elementi documentali inducevano "a ritenere che il ripristino pattuito in sede di scrittura transattiva sia stato realizzato".

Non a caso il successivo decreto ingiuntivo conteneva l'intimazione di pagamento dei canoni da novembre 2010 in poi, rispetto alla cui debenza non si ravvisano ragioni ostative. Così come nulla è detto rispetto sul secondo sfratto, basato su tale diversa e successiva morosità, che risulta convalidato e seguito dal rilascio in sede esecutiva.

E' quindi di tutta evidenza la sussistenza di un ampio credito che certamente legittimava all'azione prefallimentare.

## 6.

Venendo quindi alle condizioni dimensionali di fallibilità, si osserva che, per quanto la produzione dei bilanci costituisca base imprescindibile del ragionamento probatorio rispetto al raggiungimento o meno delle soglie (Cass. 30 giugno 2014, n. 14790; Cass. 28 giugno 2012, n. 11007), i medesimi sono soggetti alla valutazione critica del giudice che, per ritenere attraverso essi in ipotesi comprovato il mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità, deve poter concludere rispetto alla attendibilità dei dati contabili così forniti; di converso non ogni carenza formale dei rendiconti economici li rende *a priori* inattendibili, se essi risultino coerenti nella sostanza con la dinamica societaria per come ricostruibile sulla base degli altri elementi disponibili e quindi comunque vi siano elementi sufficienti ad una valutazione concreta dei requisiti dimensionali rilevanti.



## 6.1

Ciò posto, è consolidato l'orientamento per cui i valori dell'attivo patrimoniale e dei ricavi sono da valutare sui bilanci degli esercizi chiusi nell'ultimo triennio antecedente l'istanza di fallimento (Cass. 14 gennaio 2016, n. 501; Cass. 27 maggio 2015, n. 10952), e quindi, per quanto qui interessa, si tratta dei bilanci 2013, 2014 e 2015, mentre i debiti vanno valutati al momento della decisione sull'istanza stessa (Cass. 27 maggio 2015, n. 10952).

## 6.2

Procedendo quindi alla disamina delle produzioni della reclamante, si osserva come l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese sia quello inerente il 2012.

Dalla visura camerale risulta peraltro che la società è in liquidazione fin dal dicembre 2012 ed è inattiva.

Gli atti inerenti le notifiche e la convalida di sfratto attestano che la compagine non fruisce della sede legale almeno dall'aprile 2014, il che collima con il dato in ordine alla prolungata inattività.

In sede di discussione davanti a questa Corte, la reclamante ha poi prodotto nota del curatore con cui, nel chiedere al Tribunale di non procedere all'accertamento del passivo, ha ulteriormente dato atto della cessazione dell'attività sin dal 2012 e dell'assenza di qualsivoglia cespite, al punto che non è stato redatto neanche l'inventario.

E' poi vero quanto osservato dai reclamati, ovvero sia che quanto depositato dalla reclamante non sono neppure bilanci approvati, ma mere situazioni contabili.

Tuttavia già la situazione patrimoniale al 31.12.2012, che non è contestato sia difforme dal bilancio depositato (le difese dei reclamanti si attestano solo sulle situazioni patrimoniali del 2013-1024 e 2015; addirittura il Procuratore Generale ritiene comunque idonei gli atti prodotti a fornire la prova richiesta) riporta un attivo patrimoniale attorno ai 60 mila euro, ampiamente inferiore alla soglia di 300 mila euro prevista dall'art. 1, co. 2, lett. a), l. fall.

L'inattività, lo stato di liquidazione e l'assenza attuale di qualsivoglia cespite del resto comprovano l'impossibilità che quell'attivo sia successivamente cresciuto.



Così come, tale inattività, esclude vi possano essere stati ricavi e comunque, anche a voler puramente ipotizzare una liquidazione dell'attivo esistente al 2012, attestato come detto attorno ai 60 mila euro, esso non avrebbe certamente comportato il superamento della soglia dei 200 mila euro annui di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) cit.

Quanto ai debiti, essi, al 31.12.2012, sono indicati tra 50 e 60 mila euro. Pur volendo incrementare tale importo dei circa 100 mila euro di cui al credito locatizio dei reclamati, si resta ampiamente al di sotto della soglia di 500 mila euro prevista dalla lettera c) dell'art. 1, co. 2, cit. e non vi alcuna razionale ipotesi che possa far ritenere il contrario.

### 6.3

Il reclamo va quindi accolto, con revoca della dichiarazione di fallimento.

### 7.

Gli elementi di significativa novità, anche in ragione della fase di maturazione giurisprudenziale ancora in atto rispetto alla possibilità di escludere la fallibilità pur in mancanza della regolare approvazione e deposito dei bilanci, giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, *adversis reiectis*,

revoca

la sentenza dichiarativa di fallimento della

\_\_\_\_\_ s.r.l.

compensa

le spese delle fase di reclamo.

Genova, 20.10.2016

Il cons. relatore

Roberto Bellè

Il Presidente

Maria Margherita Zuccolini





IL CASO.it

